



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14512 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Di Nicoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Bisceglie, con domicilio digitale come da indirizzo PEC del difensore come risultante da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento , previa adozione delle misure cautelari***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale del 9.10.2018, prot. n. 364780/2-11 (comunicato in pari data), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale il Sig. DI NICOLI è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “note di ansia da prestazione non contenuta”;

- del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative” - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate sul sito web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) nella pagina dedicata al concorso in questione;

- della graduatoria definitiva del concorso, ad oggi non formata e non pubblicata, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando di concorso in oggetto o, in subordine,

ordinando alla stessa di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti sanitari per il ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2019 :

- del Decreto n. 61/11-4-1 CC del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 13/12/2018 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018, di elevazione del numero dei posti messi a concorso, di devoluzione dei posti non assegnati ai posti di cui alla lettera c) dell'art. 1 comma 1 del bando di concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 04/12/2018 della Commissione esaminatrice, del concorso per il reclutamento di duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018;

- del verbale n. 70 del 4/12/2018 della Commissione esaminatrice del Concorso con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria di cui alla Lettera "A", relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio;

- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Fabrizio

D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica, favorevole per il ricorrente, depositata in data 20/02/19;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere in via interinale gli atti gravati e fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 giugno 2019, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e sospende in via interinale gli atti gravati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 giugno 2019, ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla

P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.